

FPR: Regolamento sui prodotti fertilizzanti (Regolamento (UE) 2019/1009), spiegato

Il regolamento sui prodotti fertilizzanti stabilisce le norme con cui concimi, ammendanti, substrati e biostimolanti possono recare la marcatura CE come prodotti fertilizzanti UE, con obblighi per fabbricanti, importatori e distributori. Si applica dal 16 luglio 2022; l’etichettatura digitale dal 1° maggio 2027, le norme sui polimeri dal 17 ottobre 2028.

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 12 marzo 2027 · Non è consulenza legale

Dati essenziali

Riferimento	Regolamento (UE) 2019/1009	Tipo di atto	Regolamento
In vigore	15 luglio 2019	Si applica dal	16 luglio 2022
Modificato da	Regolamento delegato (UE) 2021/1768 della Commissione, Regolamento delegato (UE) 2021/2086 della Commissione, Regolamento delegato (UE) 2021/2087 della Commissione, Regolamento delegato (UE) 2021/2088 della Commissione, Regolamento delegato (UE) 2022/1171 della Commissione, Regolamento delegato (UE) 2022/1519 della Commissione, Regolamento delegato (UE) 2023/409 della Commissione, Regolamento delegato (UE) 2024/1682 della Commissione, Regolamento (UE) 2024/2516, Regolamento delegato (UE) 2024/2770 della Commissione, Regolamento delegato (UE) 2024/2786 della Commissione, Regolamento delegato (UE) 2024/2787 della Commissione, Regolamento delegato (UE) 2024/2788 della Commissione, Regolamento delegato (UE) 2024/2790 della Commissione, Regolamento delegato (UE) 2025/1421 della Commissione	Applicato da	Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare il regolamento con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020 (l’articolo 37 cita ancora gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, da leggere come regolamento (UE) 2019/1020 dal 16 luglio 2021); in Danimarca Landbrugsstyrelsen, l’Agenzia danese per l’agricoltura presso il Ministero dell’Alimentazione, dell’Agricoltura e della Pesca, controlla il rispetto del regolamento in base al decreto n. 1135 del 9 luglio 2022 sui concimi e sugli ammendanti, emanato in base alla legge sui concimi e sugli ammendanti, oggi consolidata come testo consolidato (lovbekendtgørelse) n. 1052 del 10 luglio 2023.
CELEX	32019R1009		

Date principali

5 giugno 2019	Adozione del regolamento (UE) 2019/1009 da parte del Parlamento europeo e del Consiglio a Bruxelles	title (Regulation of 5 June 2019) and signature block after Art. 53
15 luglio 2019	Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 170 del 25 giugno 2019; da questa data si applicano l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 14 e gli articoli da 42 a 47 (orientamenti sull'etichettatura, specifiche comuni, atti delegati, comitato e modifiche dei regolamenti sui sottoprodotti di origine animale e sui prodotti fitosanitari)	Art. 53
16 aprile 2020	Si applicano gli articoli da 20 a 36 sulla notifica degli organismi di valutazione della conformità, affinché gli organismi notificati potessero essere designati prima della piena applicazione del regolamento	Art. 53, point (b)
16 luglio 2020	Termine entro il quale la Commissione pubblica un documento di orientamento per i fabbricanti e per le autorità di vigilanza del mercato sull'aspetto visivo dell'etichetta dell'allegato III	Art. 4(3)
28 ottobre 2021	Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2021/1768: primo adeguamento tecnico degli allegati da I a IV, applicabile dal 16 luglio 2022	Art. 2 and OJ L 356 of 8 October 2021
20 dicembre 2021	Entrano in vigore i regolamenti delegati (UE) 2021/2086, 2021/2087 e 2021/2088: aggiunti CMC 12 sali di fosfato precipitati e derivati, CMC 13 materiali di ossidazione termica e derivati e CMC 14 materiali di pirolisi e gassificazione, applicabili dal 16 luglio 2022	Art. 2; Art. 2; Art. 2 and OJ L 427 of 30 November 2021
16 luglio 2022	Il regolamento si applica integralmente; il regolamento (CE) n. 2003/2003 è abrogato; i concimi CE immessi sul mercato prima di	Art. 42(7), Art. 51, Art. 52 and Art. 53

questa data possono continuare a essere messi a disposizione, fermo restando il rispetto delle norme di vigilanza del mercato del capo V; termine per l'atto delegato sui criteri per i sottoprodotti nella CMC 11

28 luglio 2022	Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2022/1171: aggiunta la CMC 15 materiali recuperati ad elevata purezza, applicabile dal 16 luglio 2022	Art. 2 and OJ L 183 of 8 July 2022
3 ottobre 2022	Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2022/1519: composti inibitori, post-trattamento del digestato, registrazione dei polimeri e limite di PCB per la CMC 14	Art. 2 and OJ L 236 of 13 September 2022
16 marzo 2023	Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2023/409: contenuto minimo di ossido di calcio di un concime inorganico solido semplice a base di macroelementi fissato al 9 % in massa	Art. 1 and Art. 2 and OJ L 59 of 24 February 2023
3 luglio 2024	Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2024/1682: il letame trasformato è aggiunto alla CMC 10 con proprie condizioni di trattamento, di PAH16, di stoccaggio e di etichettatura	Art. 2 and OJ L 2024/1682 of 13 June 2024
16 luglio 2024	Termine entro il quale la Commissione valuta i criteri di biodegradabilità per i polimeri della CMC 9 ed esamina la possibilità di includere i film pacciamanti nella CMC 9	Art. 42(6) and Art. 50
20 ottobre 2024	Entra in vigore il regolamento (UE) 2024/2516: etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti UE (articoli da 11 bis a 11 quater), applicabile dal 1° maggio 2027	Art. 2 and OJ L 2024/2516 of 30 September 2024
17 novembre 2024	Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2024/2770: criteri di biodegradabilità per gli agenti di rivestimento e i polimeri di ritenzione idrica della CMC 9; l'allegato I e il punto 1 dell'allegato	Art. 2 and OJ L 2024/2770 of 28 October 2024

II di tale atto si applicano dal 17 ottobre 2028

20 novembre 2024	Entrano in vigore i regolamenti delegati (UE) 2024/2786 (enterococchi e presunzione di conformità senza verifica), 2024/2787 (film pacciamanti nella CMC 9), 2024/2788 (polimeri nella CMC 11) e 2024/2790 (polimeri nella CMC 1); i due atti sui polimeri si applicano dal 17 ottobre 2028	Art. 2; Art. 2; Art. 2; Art. 2 and OJ L of 31 October 2024
30 dicembre 2025	Entra in vigore il regolamento delegato (UE) 2025/1421: nel modulo D1 l'organismo notificato effettua audit annuali e preleva campioni del materiale in uscita per le CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15	Art. 1(2) and Art. 2 and OJ L 2025/1421 of 10 December 2025
1 luglio 2026	I cicli termici e la prova di detonazione del modulo A1 per i concimi a base di nitrato di ammonio ad alto tenore di azoto devono essere eseguiti in laboratori accreditati per tali attività (articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2025/1421, data fissata dalla rettifica del 15 dicembre 2025)	Art. 2 as corrected; Annex IV, Part II, Module A1, point 4 (M12)
16 luglio 2026	Termine per la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento, compreso il riesame dei valori limite di cadmio per i concimi fosfatici e degli altri limiti per i contaminanti	Art. 49
1 maggio 2027	Si applicano le norme sull'etichettatura digitale del regolamento (UE) 2024/2516: articoli da 11 bis a 11 quater, articoli 6, paragrafi da 5 a 7, 8, paragrafi 3 e 4, e 9, paragrafo 2, come modificati, e le modifiche degli allegati III e IV; termine per gli atti delegati della Commissione sui requisiti dell'etichettatura digitale	Art. 1, point (5), and Art. 2
17 ottobre 2028	Si applicano le norme sui polimeri: criteri di biodegradabilità per gli agenti di rivestimento e i polimeri di	Art. 2; Art. 2; Art. 2

ritenzione idrica nella CMC 9
(regolamento delegato (UE)
2024/2770) e polimeri nelle CMC 1
e CMC 11 allineati alla restrizione
REACH sulle microplastiche
(regolamenti delegati (UE)
2024/2790 e 2024/2788)

Fabbricante (compresi i titolari di marchio)

- Progettare e fabbricare il prodotto fertilizzante UE in modo che soddisfi i requisiti dell'allegato I per la propria categoria di funzione del prodotto, compresi i limiti per contaminanti, patogeni e contenuto di nutrienti, e usare solo materiali costituenti conformi a una o più categorie di materiali costituenti dell'allegato II; per ogni aspetto non coperto da tali allegati il prodotto non deve presentare rischi per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente. Art. 4(1), Art. 4(2) and Art. 6(1)
- Prima di immettere il prodotto sul mercato, redigere la documentazione tecnica ed eseguire o far eseguire il modulo di valutazione della conformità dell'allegato IV consentito per i propri materiali costituenti e la propria categoria: modulo A, modulo A1 per i concimi a base di nitrato di ammonio ad alto tenore di azoto, moduli B e C, oppure modulo D1 con un organismo notificato per compost, digestato e materiali recuperati delle CMC da 12 a 15, inibitori e biostimolanti; poi redigere la dichiarazione di conformità UE e apporre la marcatura CE. Art. 6(2), Art. 15 and Annex IV, Part I
- Prima di immettere il prodotto sul mercato, redigere la documentazione tecnica dell'allegato IV. Art. 6(2) and Annex IV, Part I
- Eseguire o far eseguire il modulo di valutazione della conformità dell'allegato IV consentito per i propri materiali costituenti e la propria categoria: modulo A, modulo A1 per i concimi a base di nitrato di ammonio ad alto tenore di azoto, moduli B e C, oppure modulo D1 con un organismo notificato per compost, digestato e materiali recuperati delle CMC da 12 a 15, inibitori e biostimolanti. Art. 6(2) and Art. 15
- Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell'allegato V con gli elementi del modulo utilizzato, mantenerla costantemente aggiornata, tradurla nelle lingue richieste dallo Stato membro in cui il prodotto è immesso o messo a disposizione sul mercato e riunirla in un'unica dichiarazione quando un altro atto dell'Unione ne richiede una; redigendola ci si assume la responsabilità della conformità e il materiale che era rifiuto cessa in quel momento di essere tale. Art. 16 and Art. 19
- Apporre la marcatura CE in modo visibile, leggibile e indelebile sull'imballaggio o, per i prodotti forniti senza imballaggio, su un documento di accompagnamento, prima di immettere il prodotto sul mercato, seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato quando l'allegato IV ne richiede uno. Art. 17 and Art. 18
- Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 5 anni dopo l'immissione del prodotto sul mercato, fornire agli altri operatori economici una copia della dichiarazione su richiesta, mantenere la conformità della produzione in serie quando cambiano il processo, il prodotto o le norme, e, quando le prestazioni o i rischi lo giustificano, sottoporre a prova a campione i prodotti commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, tenendo informati i distributori. Art. 6(3) and Art. 6(4)
- Conservare la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per 5 anni dopo l'immissione del prodotto sul mercato. Art. 6(3)
- Fornire agli altri operatori economici una copia della dichiarazione di conformità UE su richiesta. Art. 6(3)
- Mantenere la conformità della produzione in serie, tenendo conto delle modifiche del processo di produzione, del prodotto o delle norme armonizzate, delle specifiche comuni o delle altre specifiche tecniche di riferimento. Art. 6(4)
- Quando le prestazioni o i rischi di un prodotto lo giustificano, sottoporre a prova a campione i prodotti commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, tenendo informati i distributori. Art. 6(4)

- Indicare sull'imballaggio, o sul documento di accompagnamento per i prodotti non imballati, un numero di tipo, di lotto o altro elemento di identificazione e il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e un unico indirizzo postale di contatto, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità di vigilanza del mercato.

Art. 6(5) and Art. 6(6)

- Fornire l'etichettatura dell'allegato III su un'etichetta apposta sull'imballaggio, in un foglio illustrativo per le informazioni che non vi trovano posto o per i prodotti non imballati, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali secondo quanto stabilito dallo Stato membro: la denominazione della PFC, la quantità, le istruzioni per l'uso con dosi, tempi e frequenza di applicazione, le condizioni di stoccaggio, le informazioni sulla gestione del rischio, l'elenco degli ingredienti oltre il 5 %, la dichiarazione dei nutrienti e le avvertenze, e dal 1° maggio 2027 facoltativamente come etichetta digitale ai sensi degli articoli da 11 bis a 11 quater. Art. 6(7) and Annex III, Part I; Art. 1, points (2) and (4), and Art. 2
- Se si ritiene o si ha motivo di ritenere che un prodotto immesso sul mercato non sia conforme, renderlo immediatamente conforme, ritirarlo o richiamarlo e, quando presenta un rischio, informare le autorità nazionali competenti di ogni Stato membro in cui lo si è messo a disposizione; su richiesta motivata fornire tutte le informazioni e la documentazione di conformità in una lingua comprensibile per l'autorità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi ed essere in grado di individuare i propri fornitori e clienti per 5 anni. Art. 6(8), Art. 6(9) and Art. 12
- Se si ritiene o si ha motivo di ritenere che un prodotto immesso sul mercato non sia conforme, renderlo immediatamente conforme, ritirarlo o richiamarlo e, quando presenta un rischio, informare le autorità nazionali competenti di ogni Stato membro in cui lo si è messo a disposizione. Art. 6(8)
- Su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante UE, in una lingua che l'autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai prodotti fertilizzanti UE che si sono immessi sul mercato. Art. 6(9)
- Essere in grado di indicare alle autorità di vigilanza del mercato, per 5 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito un prodotto fertilizzante UE e ogni operatore economico al quale se ne è fornito uno. Art. 12

Rappresentante autorizzato

- Agire in base a un mandato scritto del fabbricante che consenta almeno di tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 5 anni dopo l'immissione del prodotto sul mercato. Art. 7(1) and Art. 7(2), point (a)
- Agire come rappresentante autorizzato solo in base a un mandato scritto del fabbricante che indichi i compiti svolti. Art. 7(1) and Art. 7(2)
- Tenere la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per 5 anni dopo l'immissione del prodotto sul mercato. Art. 7(2), point (a)
- Su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante UE e cooperare con le autorità a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti oggetto del proprio mandato. Art. 7(2), points (b) and (c)
- Non assumere l'obbligo del fabbricante di progettare e fabbricare in conformità agli allegati I e II né di redigere la documentazione tecnica; tali obblighi non possono far parte del mandato. Art. 7(1)
- Quando interviene un organismo notificato, il suo numero di identificazione può essere apposto dopo la marcatura CE da chi agisce secondo le istruzioni dell'organismo e, per le miscele di prodotti fertilizzanti, conservare la dichiarazione di conformità UE di ciascun prodotto componente; essere in grado di individuare fornitori e clienti per 5 anni. Art. 18(3), Art. 12 and Annex I, PFC 7, point 4(b)
- Quando interviene un organismo notificato e ne dà istruzione, apporre il suo numero di identificazione dopo la marcatura CE. Art. 18(3)
- Per le miscele di prodotti fertilizzanti, conservare la dichiarazione di conformità UE di ciascun prodotto componente. Annex I, PFC 7, point 4(b)
- Essere in grado di indicare alle autorità di vigilanza del mercato, per 5 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito un prodotto fertilizzante UE e ogni operatore economico al quale se ne è fornito uno. Art. 12

Importatore

- Immettere sul mercato solo prodotti fertilizzanti UE conformi e, prima di farlo, verificare che il fabbricante abbia eseguito la valutazione della conformità dell'allegato IV appropriata, abbia redatto la documentazione tecnica, abbia apposto l'identificazione e il nome e l'indirizzo richiesti dall'articolo 6, paragrafi 5 e 6, e che il prodotto sia accompagnato dai documenti richiesti; trattenere un prodotto ritenuto non conforme finché non sia reso conforme e informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato quando presenta un rischio. Art. 8(1) and Art. 8(2)
- Indicare il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e l'indirizzo postale di contatto sull'imballaggio o, per i prodotti non imballati, in un documento di accompagnamento, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e per le autorità di vigilanza del mercato. Art. 8(3)
- Assicurare che il prodotto sia accompagnato dalle informazioni dell'allegato III su un'etichetta apposta sull'imballaggio, in un foglio illustrativo quando l'imballaggio è troppo piccolo o il prodotto non è imballato, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali secondo quanto stabilito dallo Stato membro e, dal 1° maggio 2027, nella forma fisica o digitale consentita dall'articolo 11 bis. Art. 8(4); Art. 1, points (3) and (4), and Art. 2
- Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità all'allegato I o all'allegato III mentre il prodotto è sotto la propria responsabilità e, quando le prestazioni o i rischi lo giustificano, sottoporre a prova a campione i prodotti commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, tenendo informati i distributori. Art. 8(5) and Art. 8(6)
- Mentre un prodotto è sotto la propria responsabilità, fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la sua conformità all'allegato I o all'allegato III. Art. 8(5)
- Quando le prestazioni o i rischi di un prodotto lo giustificano, sottoporre a prova a campione i prodotti commercializzati, esaminare i reclami e tenere un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami, tenendo informati i distributori. Art. 8(6)
- Se un prodotto immesso sul mercato non è conforme, adottare immediatamente le misure correttive, ritirarlo o richiamarlo e, quando presenta un rischio, informare le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati, fornendo i dettagli della non conformità e delle misure adottate. Art. 8(7)
- Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 5 anni, assicurare che la documentazione tecnica possa essere messa a disposizione su richiesta, fornire agli altri operatori economici una copia della dichiarazione, fornire su richiesta motivata le informazioni di conformità in una lingua comprensibile per l'autorità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi e individuare fornitori e clienti per 5 anni. Art. 8(8), Art. 8(9) and Art. 12
- Tenere una copia della dichiarazione di conformità UE a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 5 anni dopo l'immissione del prodotto sul mercato e assicurare che la documentazione tecnica possa essere messa a loro disposizione su richiesta. Art. 8(8)
- Fornire agli altri operatori economici una copia della dichiarazione di conformità UE su richiesta. Art. 8(8)
- Su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante UE, in una lingua che l'autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai prodotti fertilizzanti UE che si sono immessi sul mercato. Art. 8(9)
- Essere in grado di indicare alle autorità di vigilanza del mercato, per 5 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito un prodotto fertilizzante UE e ogni operatore economico al quale se ne è

fornito uno. Art. 12

- Se si immette il prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, o lo si modifica in modo tale da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante ai sensi dell'articolo 6; se ci si limita a imballarlo o reimballarlo, aggiungere «imballato da» o «reimballato da» con il proprio nome e indirizzo e conservare per 5 anni un esemplare dell'etichettatura originale. Art. 10 and Art. 11
- Se si immette il prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio, o lo si modifica in modo tale da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante ai sensi dell'articolo 6. Art. 10
- Se ci si limita a imballare o reimballare il prodotto, aggiungere «imballato da» o «reimballato da» con il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e l'indirizzo postale. Art. 11(a)
- Se si imballa o reimballa il prodotto, tenere a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 5 anni un esemplare delle informazioni originali dell'etichettatura. Art. 11(b)

Distributore (grossista o rivenditore)

- Agire con la dovuta diligenza e, prima di mettere a disposizione un prodotto, verificare che sia accompagnato dai documenti richiesti e dalle informazioni dell'allegato III in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali dello Stato membro in cui è venduto, e che il fabbricante e l'importatore abbiano apposto l'identificazione, il nome e l'indirizzo richiesti dagli articoli 6, paragrafi 5 e 6, e 8, paragrafo 3; trattenere un prodotto ritenuto non conforme e informare il fabbricante o l'importatore e le autorità di vigilanza del mercato quando presenta un rischio. Art. 9(1) and Art. 9(2)
- Fare in modo che le condizioni di stoccaggio e di trasporto non compromettano la conformità all'allegato I o all'allegato III mentre il prodotto è sotto la propria responsabilità. Art. 9(3)
- Se un prodotto messo a disposizione non è conforme, assicurarsi che siano adottate misure correttive per renderlo conforme, ritirarlo o richiamarlo e, quando presenta un rischio, informare immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri interessati. Art. 9(4)
- Su richiesta motivata, fornire le informazioni e la documentazione che dimostrano la conformità, cooperare alle misure di eliminazione dei rischi ed essere in grado di individuare per 5 anni da chi si è ricevuto il prodotto e a chi lo si è fornito. Art. 9(5) and Art. 12
- Su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto fertilizzante UE, in una lingua che l'autorità possa comprendere facilmente, e cooperare con essa a qualsiasi azione volta a eliminare i rischi presentati dai prodotti fertilizzanti UE che si sono messi a disposizione. Art. 9(5)
- Essere in grado di indicare alle autorità di vigilanza del mercato, per 5 anni dalla fornitura, ogni operatore economico che ha fornito un prodotto fertilizzante UE e ogni operatore economico al quale se ne è fornito uno. Art. 12
- Se si vende con il proprio nome o marchio o si modifica il prodotto in modo tale da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante; se ci si limita a imballare o reimballare, aggiungere «imballato da» o «reimballato da» con i propri dati e conservare per 5 anni l'etichettatura originale. Art. 10 and Art. 11
- Se si vende il prodotto con il proprio nome o marchio, o lo si modifica in modo tale da poterne alterare la conformità, si assumono gli obblighi del fabbricante. Art. 10
- Se ci si limita a imballare o reimballare il prodotto, aggiungere «imballato da» o «reimballato da» con il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio e l'indirizzo postale. Art. 11(a)
- Se si imballa o reimballa il prodotto, tenere a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato per 5 anni un esemplare delle informazioni originali dell'etichettatura. Art. 11(b)
- Dal 1° maggio 2027, quando un prodotto è fornito agli utilizzatori finali senza imballaggio con la sola etichetta digitale, esporre le informazioni dell'etichetta digitale in un luogo visibile nel punto vendita e fornire le informazioni con mezzi alternativi su richiesta o quando l'etichetta digitale non è disponibile al momento dell'acquisto. Art. 1, point (4) (Article 11c), and Art. 2

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e sono notificate alla Commissione. Le autorità di vigilanza del mercato valutano i prodotti fertilizzanti UE che presentano un rischio per la salute umana, animale o vegetale, per la sicurezza o per l'ambiente, esigono un'azione correttiva, il ritiro o il richiamo entro un termine commisurato al rischio e, se l'operatore non agisce, vietano o limitano la messa a disposizione, ritirano o richiamano il prodotto e lo notificano alla Commissione e agli altri Stati membri; la misura provvisoria è ritenuta giustificata se né uno Stato membro né la Commissione sollevano obiezioni entro tre mesi, e solo in caso di obiezione, o quando la Commissione ritiene la misura contraria al diritto dell'Unione, la Commissione decide nella procedura di salvaguardia dell'Unione se la misura sia giustificata; un prodotto conforme che presenta comunque un rischio può essere trattato allo stesso modo. La non conformità formale, come una marcatura CE apposta in violazione delle norme, un numero dell'organismo notificato mancante o errato, una dichiarazione di conformità UE mancante o errata, una documentazione tecnica incompleta o l'assenza dell'identificazione del fabbricante o dell'importatore, deve cessare e in caso contrario comporta la restrizione, il divieto, il ritiro o il richiamo. In Danimarca Landbrugsstyrelsen controlla il rispetto del regolamento, della legge sui concimi e sugli ammendanti e del decreto n. 1135 del 9 luglio 2022, pubblica i risultati dei propri controlli, compresi i nomi delle imprese, e ai sensi del § 24 di tale decreto punisce con ammende le violazioni degli articoli 5, 6, 7, paragrafo 2, 8, 9, 11 e 12 del regolamento, con la responsabilità delle società ai sensi del capitolo 5 del codice penale. Art. 48, Art. 38, Art. 39, Art. 40 and Art. 41; § 20, § 23 and § 24

Lista di controllo

- 1. Decidere per ogni prodotto e mercato se munirlo della marcatura CE come prodotto fertilizzante UE o venderlo in base alle norme nazionali e al riconoscimento reciproco; un prodotto escluso dal regolamento non deve recare la marcatura CE (articolo 3 e articolo 41).
- 2. Confermare che il prodotto non sia un sottoprodotto di origine animale ancora soggetto al regolamento (CE) n. 1069/2009 né un prodotto fitosanitario e che nessuna sostanza attiva contenuta abbia una funzione fitosanitaria (articolo 1, paragrafo 1, e allegato I, parte II, punto 5 bis).
- 3. Assegnare la categoria di funzione del prodotto dell'allegato I e verificare ogni requisito di tale PFC: contenuto di nutrienti, contaminanti compreso il limite di cadmio di 60 mg/kg di P2O5 per i concimi fosfatici, patogeni ed efficacia (articolo 4, paragrafo 1, lettera a)).
- 4. Elencare ogni materiale costituente e ricondurlo a una delle 15 CMC dell'allegato II con le sue condizioni, compresa la registrazione REACH per le sostanze della CMC 1 e le norme sui materiali in ingresso e sul processo per compost, digestato e materiali recuperati (articolo 4, paragrafo 1, lettera b)).
- 5. Scegliere il modulo dell'allegato IV consentito dalla propria composizione: modulo A, modulo A1 per il nitrato di ammonio ad alto tenore di azoto, moduli B e C, oppure modulo D1 con un organismo notificato per i materiali delle CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15, gli inibitori e i biostimolanti (articolo 15).
- 6. Predisporre la documentazione tecnica con la PFC, l'elenco e l'origine delle CMC, il processo di fabbricazione, il campione di etichetta, le norme applicate e i rapporti di prova, e conservarla con la dichiarazione per 5 anni (allegato IV, parte II, e articolo 6, paragrafo 3).
- 7. Redigere la dichiarazione di conformità UE secondo il modello dell'allegato V, tradotta come richiede lo Stato membro, e apporre la marcatura CE sull'imballaggio o sul documento di accompagnamento con il numero dell'organismo notificato ove richiesto (articoli da 16 a 18).
- 8. Redigere l'etichetta dell'allegato III: denominazione della PFC, quantità, istruzioni per l'uso, stoccaggio, elenco degli ingredienti oltre il 5 %, dichiarazione dei nutrienti e avvertenze, nella lingua degli utilizzatori finali, con nome, indirizzo e numero di lotto del fabbricante e dell'importatore (articoli 6, paragrafi da 5 a 7, e 8, paragrafi 3 e 4).
- 9. Se dal 1° maggio 2027 si usa un'etichetta digitale, mantenerla gratuita, accessibile e disponibile per 10 anni, duplicare sull'etichetta fisica per gli utilizzatori finali gli elementi privi di asterisco e non tracciare gli utenti (articoli da 11 bis a 11 quater).
- 10. Predisporre la procedura di azione correttiva e di notifica, la rintracciabilità di fornitori e clienti per 5 anni e, quando i rischi lo giustificano, un registro dei reclami; in Danimarca registrarsi presso Landbrugsstyrelsen ove il decreto lo richieda (articoli 6, paragrafo 8, 8, paragrafo 7, 9, paragrafo 4, e 12).

Fonti

1. Regolamento (UE) 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti UE, testo consolidato del 1° luglio 2026 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019R1009-20260701>
2. Regolamento (UE) 2019/1009 come pubblicato nella GU L 170 del 25 giugno 2019 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1009>
3. Informazioni sul documento, date e relazioni per il CELEX 32019R1009 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32019R1009>
4. Regolamento delegato (UE) 2021/1768 della Commissione che adegua al progresso tecnico gli allegati da I a IV (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R1768>
5. Regolamento delegato (UE) 2021/2086 della Commissione che aggiunge i sali di fosfato precipitati e derivati, CMC 12 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R2086>
6. Regolamento delegato (UE) 2021/2087 della Commissione che aggiunge i materiali di ossidazione termica e derivati, CMC 13 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R2087>
7. Regolamento delegato (UE) 2021/2088 della Commissione che aggiunge i materiali di pirolisi e gassificazione, CMC 14 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021R2088>
8. Regolamento delegato (UE) 2022/1171 della Commissione che aggiunge i materiali recuperati ad elevata purezza, CMC 15 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R1171>
9. Regolamento delegato (UE) 2022/1519 della Commissione sui composti inibitori e sul post-trattamento del digestato (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R1519>
10. Regolamento delegato (UE) 2023/409 della Commissione sul contenuto minimo di ossido di calcio (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32023R0409>
11. Regolamento delegato (UE) 2024/1682 della Commissione che aggiunge il letame trasformato come materiale costituente (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R1682>
12. Regolamento (UE) 2024/2516 sull'etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti UE (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2516>
13. Regolamento delegato (UE) 2024/2770 della Commissione sui criteri di biodegradabilità per agenti di rivestimento e polimeri di ritenzione idrica (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2770>
14. Regolamento delegato (UE) 2024/2786 della Commissione sugli enterococchi e sulla presunzione di conformità senza verifica (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2786>
15. Regolamento delegato (UE) 2024/2787 della Commissione che include i film pacciamanti nella CMC 9 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2787>
16. Regolamento delegato (UE) 2024/2788 della Commissione sui polimeri nella CMC 11 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2788>
17. Regolamento delegato (UE) 2024/2790 della Commissione sui polimeri nella CMC 1 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32024R2790>

- .8. Regolamento delegato (UE) 2025/1421 della Commissione sulle procedure di valutazione della conformità (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32025R1421>
- .9. Rettifica del 15 dicembre 2025 al regolamento delegato (UE) 2025/1421, applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, dal 1° luglio 2026 (EUR-Lex) — https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2025/1421/corrigendum/2025-12-15/oj
- !0. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
- !1. Prodotti fertilizzanti (Commissione europea, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicals/fertilising-products_en
- !2. Regolamento (UE) 2019/1009, regolamento sui prodotti fertilizzanti, domande frequenti, revisione del 2 dicembre 2025 (Commissione europea, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/download/5fbae838-7749-4828-a92a-73a0e4e489db_en?filename=FAQs+11.0_revised+on+16+June+2025.pdf
- !3. Le nuove norme UE preparano il terreno a un maggiore uso di fertilizzanti organici e a base di rifiuti, 15 luglio 2022 (Commissione europea) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/new-eu-rules-prepare-ground-more-use-organic-and-waste-based-fertilisers-2022-07-15_en
- !4. Bekendtgørelse nr. 1135 af 9. juli 2022 om gødning og jordforbedringsmidler m.v. (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1135>
- !5. Lovbekendtgørelse nr. 1052 af 10. juli 2023 af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1052>

Generato da <https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/fpr/> il 13 ottobre 2026

Redatta a partire dal testo ufficiale su EUR-Lex e dagli orientamenti della Commissione, con una fonte per ogni dato. Non costituisce consulenza legale.